

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. n.70 del 28 Febbraio 1979;
- VISTO il DPR 194 del 19-02-2001;
- VISTO l'art.108 del D.leg.vo. 31 Marzo 1998 n.112 che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO l'art.7 comma 1° della legge regionale 14/1998, che prevede, tra l'altro, che all'Ufficio regionale di protezione civile è affidato il compito della tenuta del registro delle Associazioni di Volontariato;
- VISTO il D.P.Reg. n.12 del 15 giugno 2001 "Regolamento Regionale che disciplina le attività del volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana";
- VISTO in particolare gli art. 4 e 6 del citato D.P.Reg. n.12 del 15 giugno 2001 "Regolamento Regionale che disciplina le attività del volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana";
- CONSIDERATO che il vigente Regolamento non disciplina esplicitamente le modalità di iscrizione al Registro regionale dei coordinamenti locali, provinciali e regionali delle organizzazioni di Volontariato che hanno sede legale nel territorio della Regione Siciliana né l'iscrizione di coordinamenti regionali e/o provinciali di Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile ;
- VISTO il parere formulato dal competente Ufficio Legislativo e Legale prot. 19229/157.03.11 del 13.11.2003, che ha chiarito a questo Dipartimento la possibilità di iscrizione al suddetto Registro dei coordinamenti delle Organizzazioni di Volontariato salvo disciplinare le modalità previo atto amministrativo;
- CONSIDERATO che i Coordinamenti di Associazioni di Volontariato rappresentano da un punto di vista organizzativo un efficace strumento finalizzato al rapido allertamento delle Organizzazioni di Volontariato in caso di emergenza, uno strumento utile per un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse secondo una pianificazione che riguardi non soltanto la singola Organizzazione di Volontariato ma il gruppo di Organizzazioni aderenti;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare in Sicilia le modalità di riconoscimento ed impiego di tali forme di associazionismo di protezione civile, secondo i principi ispiratori della normativa nazionale e regionale vigente in materia di volontariato di protezione civile

DECRETA

Art. 1

(Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile di coordinamenti, comitati e consulte regionali, provinciali e comunali).

1. Per le motivazioni di cui in premessa è ammessa l'iscrizione al registro regionale, previsto dal DP.Reg. 12/2001, dei coordinamenti, comitati, consulte regionali provinciali e comunali legalmente costituiti, con atto registrato, da almeno sei mesi nel territorio della Regione Siciliana e aventi sede nell'ambito del territorio della stessa Regione Siciliana. Le organizzazioni di volontariato che si riuniscono in tali strutture devono essere già iscritte al Registro regionale previsto dal D.P.Reg. 12/2001.
2. E' ammessa, altresì, l'iscrizione di strutture di coordinamento con sede nell'ambito della Regione Siciliana espressamente previste negli statuti di Organizzazioni Nazionali, presenti in Sicilia e in almeno altre cinque Regioni d'Italia, secondo i vigenti orientamenti del Dipartimento di Protezione Civile. L'iscrizione di tali coordinamenti sarà consentita ove le Organizzazioni di Volontariato aderenti risultino già iscritte al Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 vengono definite, nell'ambito della nomenclatura del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana, come strutture aggregative di secondo livello.
4. La sede di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non deve rappresentare soltanto il luogo operativo della struttura, ma il luogo in cui la medesima struttura richiedente ha il centro principale della propria attività, in cui realizza in modo essenziale e qualificante i propri fini statutari, in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione, in cui gli organi sociali esercitano normalmente le loro funzioni e ove si convocano le assemblee.
5. Le strutture di cui al comma 1, al fine di richiedere l'iscrizione attraverso il proprio legale rappresentante, devono essere, così come precisato al comma 1 del presente articolo, costituite, con atto registrato, da almeno sei mesi e possedere i requisiti previsti al riguardo dall'art.6 del vigente regolamento D.P. Reg. 12/2001, ivi compreso l'obbligo di assicurare tutti i volontari componenti gli organi collegiali delle strutture aggregative di secondo livello, nonché i volontari operanti specificatamente per la funzionalità della medesima struttura, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 266/1991.
6. Le strutture di cui al comma 2 devono essere specificatamente previste negli Statuti nazionali di pertinenza e possedere i requisiti previsti al riguardo dall'art.6 del vigente regolamento D.P. Reg. 12/2001, ivi compreso l'obbligo di assicurare tutti i volontari componenti gli organi collegiali delle strutture aggregative di secondo livello, nonché i volontari operanti specificatamente per la funzionalità della medesima struttura, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 266/1991.
7. Le modalità di iscrizione, conformemente all'art.7 del vigente Regolamento sono le seguenti:
la domanda di iscrizione, predisposta secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato 1) è presentata dal legale rappresentante della struttura aggregativa di secondo livello alla Presidenza della Regione, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, corredata da:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, unitamente allo statuto o agli accordi tra gli aderenti, ovvero, per le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, copia conforme dello Statuto Nazionale da cui si evincano i requisiti previsti dall'art. 6 del vigente regolamento D.P.Reg.12/2001 e precisamente:
 - l'assenza di fini di lucro;

- la democraticità delle strutture;
 - l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
 - l'obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale
 - l'obbligo di assicurare i propri aderenti
- b) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le cariche sociali previste dallo statuto della struttura aggregativa di secondo livello;
- c) dichiarazione contenente l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato aderenti che devono risultare essere già regolarmente iscritte al Registro regionale del Volontariato di Protezione Civile ovvero devono risultare essere una articolazione funzionale della struttura aggregativa di secondo livello non dotata di autonomia propria ;
- d) dichiarazione numerica e nominativa con indicazione delle mansioni svolte dai volontari specificatamente destinati al funzionamento della struttura aggregativa di secondo livello;
- e) dichiarazione attestante il numero e le mansioni rivestite dagli eventuali operatori esterni o dipendenti di cui la struttura aggregativa di secondo livello eventualmente si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo;
- f) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili, nonché della dotazione dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, specificatamente in possesso della struttura aggregativa di secondo livello, nonché la reperibilità del responsabile che deve essere assicurata in h. 24 anche mediante idonea articolazione interna dei volontari;
- g) relazione sulla attività che la struttura aggregativa di secondo livello ha svolto e/o intende svolgere nell'ambito del territorio regionale;
- h) dichiarazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale alle attività di protezione civile con le modalità ed in conformità con le direttive vigenti in materia, specificando le prestazioni che la struttura aggregativa di secondo livello è in grado di offrire attraverso le proprie organizzazioni di volontariato aderenti nonché quale struttura aggregativa di secondo livello a se stante;
- i) dichiarazione, resa dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all'interno della struttura aggregativa di secondo livello, ai sensi dell'art.7, capoverso 14 della L.19/03/1990, n.55, che aggiunge alla L.275/65, art.10 sexies, comma 8, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della L.19/03/1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell'albo dei costruttori, e di non avere riportato condanne penali né carichi pendenti
- l) dichiarazione di capacità operativa autonoma, mediante le proprie organizzazioni di volontariato, in situazioni di emergenza per almeno 48/72 ore
- m) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art.6, comma 1, del vigente regolamento D.P.Reg. 12/2001 relativa all'anno solare in corso.

Unitamente alla succitata documentazione deve essere prodotto, debitamente compilato, l'allegato N.4 alla Circolare N.1/2001, pubblicata sulla G.U.R. S. n.55 del 23-11-2001.

Le notizie fornite mediante la compilazione dell'allegato 4 devono riferirsi alle risorse proprie della struttura aggregativa di secondo livello e non alle risorse proprie delle Organizzazioni di Volontariato aderenti alla struttura aggregativa di secondo livello.

Le notizie già previste dall'allegato 3 alla Circolare N. 1/2001 devono essere fornite attraverso la compilazione dell'allegato 2 al presente Decreto.

8. Il procedimento istruttorio in ordine all'iscrizione nel registro regionale delle strutture aggregative di secondo livello è disciplinato dall'art. 8 del vigente Regolamento D.P.Reg. 12/2001

Art. 2

(Effetti dell'iscrizione delle strutture aggregative di secondo livello al Registro regionale del volontariato di protezione civile D.P. Reg. 12/2001)

L'iscrizione delle strutture aggregative di secondo livello, oltre a quanto previsto dall'art. 14 del vigente regolamento regionale del volontariato di protezione civile D.P.Reg. 12/2001, produce i seguenti effetti:

- la garanzia sull'operativa delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile afferenti alla struttura aggregativa di secondo livello è assicurata da tale struttura, che promuove, anche, il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni e le Organizzazioni di Volontariato medesime;
- in caso di evento calamitoso, la presenza del Volontariato afferente ad una struttura aggregativa di secondo livello, ove richiesto dalle autorità competenti, è assicurato dalla struttura aggregativa di secondo livello medesima. Tale struttura, sulla base dell'attivazione ricevuta, garantisce il rapido ed efficace intervento dei volontari delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile ad essa afferenti secondo il principio della minore distanza dal luogo dell'evento, delle specializzazioni necessarie, e dell'economicità dell'intervento;
- i rappresentanti delle strutture aggregative di secondo livello di concerto con il Servizio Volontariato e Formazione del Dipartimento Regionale di Protezione Civile costituiscono, in caso di emergenza, in relazione al territorio interessato e ove necessario, l'unità di crisi del volontariato di protezione civile;
- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nel caso di costituzione di gruppi di lavoro o commissioni che trattino problematiche sul volontariato di protezione civile, nelle more della costituzione di una consulta regionale del volontariato, può richiedere alle strutture aggregative di secondo livello iscritte al registro regionale la designazione di propri componenti;
- la verifica della permanenza dei requisiti prevista dall'art.9 del vigente Regolamento è assicurata per le Organizzazioni di Volontariato afferenti alle strutture aggregative di secondo livello anche tramite tali strutture;
- la struttura aggregativa di secondo livello può richiedere al Dipartimento Regionale di trasmettere ad essa tutte le comunicazioni riguardanti le Organizzazioni di Volontariato afferenti, provvedendo essa a curare ogni rapporto informativo.

Art. 3

(Criteri e modalità di corresponsione dei contributi)

Fermi restando i principi dettati dal titolo II del vigente Regolamento D.P.Reg. 12/2001 in ordine ai criteri e modalità di corresponsione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale, le strutture aggregative di secondo livello regolarmente iscritte al registro regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio della Regione Siciliana, possono:

- accedere ai contributi previsti dall'art.15 del citato D.P.Reg. 12/2001, di cui siano beneficiare le strutture aggregative di secondo livello medesime e non le singole Organizzazioni di Volontariato che si riuniscono in tali strutture;
- predisporre progetti relativi alle proprie Organizzazioni di Volontariato afferenti, in una logica di integrazione e mutualità delle risorse. Le richieste di contributo in tal caso saranno avanzate dalle Organizzazioni di Volontariato afferenti alle strutture aggregative di secondo livello ma possono essere effettuate anche per il tramite della struttura aggregativa. In ogni caso il contributo ove ammesso sarà erogato in favore dell'Organizzazione di Volontariato richiedente con le modalità previste dall'art. 20 del vigente Regolamento. Nella scelta delle priorità da individuare nell'erogazione dei contributi il Dipartimento Regionale di protezione Civile individuerà quale titolo preferenziale tale fattispecie.

Art. 4

(Norma derogatoria)

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile verifica la presenza di strutture aggregative di secondo livello tra le Organizzazioni di Volontariato già iscritte al registro regionale all'entrata in vigore del presente Decreto. Ove presenti, verificati i requisiti, il Dipartimento Regionale di protezione civile invita tali strutture a regolarizzare la loro situazione entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pena di cancellazione dal medesimo registro.

Art. 5

(pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Palermo, li.9-12-2003

FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Tullio Martella)